

## Assegno ordinario (FIS)

<b>Fonte</b>	Art. 19 DL 17 marzo 2020 n. 18
<b>Causale evento</b>	eventi oggettivamente non evitabili causale <b>"emergenza COVID-19"</b>
<b>Durata</b>	Durata massima di n. 9 settimane dal 23 febbraio 2020 sino ad agosto 2020
<b>Aziende destinatarie</b>	Datori di lavoro da 6 a 50 dipendenti iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ossia datori di settori esclusi da CIGO e CIGS e senza fondo di solidarietà bilaterale.
<b>Lavoratori coinvolti</b>	Lavoratori a tempo Indeterminato Lavoratori a tempo determinato Contratti di lavoro di apprendistato  Assunti alla data del 23 febbraio 2020  * Esclusi: Lavoro a domicilio, Dirigenti, Apprendistato non professionalizzante
<b>Importo trattamento economico</b>	80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate Tuttavia l'importo del trattamento di integrazione salariale non potrà superare i massimali mensili annualmente stabiliti all'Inps che per il 2020 sono: € 1.129,66 per retribuzioni > a € 2.159,48 € 939,89 per retribuzioni < a € 2.159,48
<b>Pagamento</b>	Il pagamento potrà avvenire con anticipo da parte dell'azienda o direttamente da parte dell'INPS, ferme restando le eventuali intese sindacali.
<b>Modalità di utilizzo</b>	sospensione e/o riduzione di orario
<b>Procedura sindacale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione preventiva di avvio procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil</li> <li>• Consultazione sindacale in via telematica entro 3 giorni successivi alla comunicazione</li> </ul>
<b>Procedura amministrativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La domanda va presentata entro la fine del 4° mese successivo a cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa</li> </ul>
<b>Deroghe alla disciplina ordinaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è richiesta l'anzianità lavorativa di 90 giorni effettivi</li> <li>• Il periodo non si conteggia nella durata massima complessiva di 24 mesi nel quinquennio mobile.</li> <li>• Non si tiene conto del limite delle 26 settimane nel biennio mobile (FIS) ai fini del computo della durata.</li> <li>• L'azienda è esonerata dal contributo addizionale</li> <li>• All'Assegno ordinario (FIS) non si applica il tetto aziendale e il trattamento viene concesso anche ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte al FIS che occupano mediamente meno di 5 dipendenti;</li> </ul>